



1° CIRCOLO DIDATTICO STATALE "E. DE AMICIS"

Via XXIV Maggio, 93 76011 - Bisceglie (BT)

Codice Fiscale: 83004390726 - Tel. 080.3921001

p.e.o.: baee068004@istruzione.it - p.e.c.: baee068004@pec.istruzione.it

www.deamicisbisceglie.edu.it



VIGILANZA ALUNNI – DISCIPLINA
Delibera del Consiglio di Circolo n. 7 del 20/09/2019
Integrazione al Regolamento di istituto



1° CIRCOLO DIDATTICO STATALE "E. DE AMICIS"

Via XXIV Maggio, 93 76011 - Bisceglie (BT)

Codice Fiscale: 83004390726 - Tel. 080.3921001

p.e.o.: baee068004@istruzione.it - p.e.c.: baee068004@pec.istruzione.it

www.deamicisbisceglie.edu.it



Sommario

| | |
|--|---|
| PREMESSA..... | 2 |
| Art. 1 - Vigilanza ed orario di servizio..... | 2 |
| Art. 2 - Norme di servizio..... | 3 |
| Art. 3 - Sostituzioni di colleghi assenti..... | 3 |
| Art. 4 - Malesseri/infortuni..... | 3 |
| Art. 5 - Vigilanza sugli alunni..... | 4 |
| Art. 6 - Uscite alunni..... | 4 |
| Art. 7 - Comportamenti alunni..... | 4 |
| Art. 8 - Rapporti docenti/alunni..... | 4 |
| Art. 9 - Uscita alunni..... | 5 |
| Art. 10 - Cambio ora lezione..... | 5 |
| Art. 11 - Esperti esterni..... | 5 |
| Art. 12 - Vigilanza sui "minori bisognosi di soccorso"..... | 5 |
| Art. 13 - Spostamento alunni..... | 6 |
| Art. 14 - Entrate in ritardo/Uscite anticipate..... | 6 |
| Art. 15 - Ritardi genitori..... | 6 |
| Art. 16 - Frequenze irregolari..... | 6 |
| Art. 17 - Mensa..... | 6 |
| Art. 18 - Rientro dopo periodi di malattia - infortunio..... | 6 |
| Art. 19 - Vigilanza durante le visite guidate/viaggi d'istruzione..... | 6 |
| Art. 20 - Registri..... | 7 |
| Art. 21 - Personale A.T.A..... | 7 |
| Art. 22 - Assemblee sindacali/sciopero..... | 7 |
| Art. 23 - Ricevimento dei genitori..... | 8 |
| Art. 24 - Accesso ai locali scolastici..... | 8 |
| Art. 25 - Sicurezza..... | 8 |



1° CIRCOLO DIDATTICO STATALE "E. DE AMICIS"

Via XXIV Maggio, 93 76011 - Bisceglie (BT)

Codice Fiscale: 83004390726 - Tel. 080.3921001

p.e.o.: baee068004@istruzione.it - p.e.c.: baee068004@pec.istruzione.it

www.deamicisbisceglie.edu.it



VIGILANZA ALUNNI: DISCIPLINA

Pianificazione generale relativa all'organizzazione della vigilanza.

Visto l'art. 6 del D.P.R. n. 416/74 - Attribuzioni del Consiglio di circolo o di istituto e della Giunta Esecutiva.

Visti gli artt. n. 328 (Disciplina alunni) e n. 491 (orario di servizio docenti) del D. Lgs. n. 297/94.

Visto il D. Lgs. n. 81/2008 (Obblighi del datore di lavoro/ dirigente).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

rende noto a tutto il personale e ai genitori, le disposizioni riguardanti la vigilanza sugli alunni mediante pubblicazione sul sito istituzionale <https://www.deamicisbisceglie.edu.it/la-scuola/regolamenti-codici-di-comportamento>

Si forniscono in via preventiva alcune misure organizzative tese ad impedire il verificarsi di eventi dannosi nei confronti degli alunni, conseguenti a negligenze sulla vigilanza.

La custodia, il controllo, la vigilanza sugli alunni è un dovere primario di tutto il personale della scuola.

Al riguardo vanno presi in esame diversi riferimenti normativi: norme relative alla natura giuridica, all'organizzazione del sistema scolastico e delle singole Istituzioni, al contratto di lavoro del personale (Testo unico - D. Lgs. n. 297/94, D.P.R. n. 275/99; C.C.N.L. comparto scuola università e ricerca); norme civilistiche che riguardano le responsabilità connesse alla vigilanza sui minori (Codice Civile: art. 2047; art 2048 - Legge n. 312 dell'11/07/80). Tale quadro normativo nel suo complesso assegna alla Scuola, ovvero al personale docente, al personale Ata ed al dirigente, ciascuno per le proprie competenze, il dovere della sorveglianza degli allievi per tutto il tempo in cui li sono affidati. In particolare, è ricorrente in giurisprudenza l'affermazione che l'obbligo si estende dal momento dell'ingresso degli allievi nei locali della scuola a quello della loro uscita comprendendo il periodo destinato alla ricreazione con la precisazione che l'obbligo assume contenuti diversi in rapporto al grado di maturità degli allievi

PREMESSA

Il dirigente scolastico ha il dovere di predisporre misure organizzative idonee all'espletamento degli obblighi di vigilanza da parte del personale della scuola (art. 25 D. Lgs. n. 165/01). Per il comportamento del personale della scuola si fa riferimento al codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche Amministrazioni La Corte dei Conti, ha ritenuto, inoltre, che l'obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza. Tutto il Personale della Scuola è tenuto a seguire scrupolosamente la seguente disciplina.

Art. 1 - Vigilanza ed orario di servizio.

1. La vigilanza sugli alunni, come stabilito dal Contratto della Scuola, è garantita dagli insegnanti in servizio.
2. Non rientra tra i doveri dell'insegnante la vigilanza degli alunni al di fuori dell'edificio scolastico.



1° CIRCOLO DIDATTICO STATALE "E. DE AMICIS"

Via XXIV Maggio, 93 76011 - Bisceglie (BT)

Codice Fiscale: 83004390726 - Tel. 080.3921001

p.e.o.: baee068004@istruzione.it - p.e.c.: baee068004@pec.istruzione.it

www.deamicisbisceglie.edu.it



3. Accoglienza. "Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi a scuola cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi" Ciascun docente è tenuto ad osservare diligentemente il proprio orario di servizio. Presentarsi in ritardo in classe senza giustificato motivo espone il docente all'attribuzione della "colpa in vigilando"; il ripetersi di questa negligenza costituisce un'aggravante.

Art. 2 - Norme di servizio.

Ogni docente in servizio alla prima ora sarà presente almeno cinque minuti prima dell'inizio dell'ora per consentire il puntuale avvio delle lezioni: tale comportamento costituisce obbligo di servizio. Ogni insegnante accompagna gli alunni nell'aula e, per la durata delle sue lezioni, non li lascia mai soli. L'insegnante è il responsabile dell'andamento disciplinare della classe. Durante le ore di lezione non è permesso agli insegnanti di allontanarsi dalla propria aula se non per gravi motivi e per tempi brevissimi. In tal caso l'insegnante affida gli alunni al collaboratore scolastico del suo piano che provvederà alla loro sorveglianza. L'insegnante di sostegno deve segnalare al referente di plesso, per le scuole primarie e dell'infanzia l'assenza dell'alunno seguito o degli alunni seguiti per agevolare eventuali supplenze per insegnanti assenti.

Art. 3 - Sostituzioni di colleghi assenti.

La sostituzione dei colleghi assenti è classificata secondo due tipologie: a) sostituzioni di tipo ordinario; b) sostituzioni in caso di emergenza, con rischi a carico degli alunni per mancata vigilanza. Alla sostituzione di colleghi assenti nell'ambito della tipologia "a" si procede secondo il seguente ordine di priorità: - incarico al docente con ore a disposizione; in caso di più docenti l'incarico è conferito prioritariamente al docente titolare della classe nella quale si è verificata l'assenza; - incarico retribuito a docente disponibile ad effettuare ore eccedenti;

La tipologia "b" si configura in caso di assenze improvvise e/o di impossibilità di provvedere alla sostituzione mediante la procedura "a" e quando l'assenza del docente determina una situazione di rischio a carico degli alunni per mancata vigilanza. In tale eventualità si procede nel seguente ordine di priorità: - vigilanza affidata al collaboratore scolastico, ove questo non implichi l'abbandono di altri importanti settori o compiti di vigilanza e faccia riferimento ad un periodo di tempo limitato. Eccezionalmente al fine di garantire la vigilanza l'incarico è conferito al docente in compresenza al docente specializzato di sostegno; - in caso di impossibilità si provvede alla ripartizione degli alunni ed all'assegnazione in altre classi, con priorità alle classi parallele. Il docente referente di plesso dispone per la corretta esecuzione.

Art. 4 - Malesseri/infortuni.

In caso di malessere sopraggiunto o infortunio, l'operatore presente: a) richiederà l'intervento dell'addetto al primo soccorso presente; b) provvederà ad avvisare i familiari; c) nelle situazioni di gravità, anche presunta, inoltrerà con priorità richiesta di intervento urgente dei servizi sanitari d'emergenza (n° tel. 118). In caso d'infortunio, l'insegnante presente, , redigerà una sintetica relazione sull'accaduto da consegnare all'ufficio di segreteria ai fini della procedura assicurativa. Tale relazione dovrà contenere: - generalità dell'alunno, sede e classe ecc; - dinamica dell'incidente, luogo, data, ora ed esito; - nominativi di eventuali testimoni o presenza dell'insegnante; - eventuali soccorsi prestati e conseguenze riportate. In caso di intervento medico ed ospedaliero occorre informare i familiari della necessità di consegnare in segreteria la certificazione medica rilasciata del personale curante. In caso di attività esposte a rischio specifico, il personale è tenuto a prendere tutte le precauzioni possibili per ridurre al minimo i fattori di rischio. In caso di incidenti o malori di una certa gravità si avviseranno tempestivamente i genitori e si avviserà immediatamente il 118. In caso l'alunno debba essere portato al Pronto Soccorso in ambulanza e i genitori non siano ancora arrivati o siano irreperibili, l'alunno dovrà essere



1° CIRCOLO DIDATTICO STATALE "E. DE AMICIS"

Via XXIV Maggio, 93 76011 - Bisceglie (BT)

Codice Fiscale: 83004390726 - Tel. 080.3921001

p.e.o.: baee068004@istruzione.it - p.e.c.: baee068004@pec.istruzione.it

www.deamicisbisceglie.edu.it



accompagnato dal docente o da un collaboratore scolastico. In particolare: In caso di infortunio di un alunno/a durante l'orario scolastico o nel periodo preposto per l'accoglienza e la vigilanza, il docente o il collaboratore scolastico in turno di vigilanza deve avvertire tempestivamente e personalmente gli uffici di dirigenza e di segreteria, in modo che ne appuri i fatti, la responsabilità ed attivi le procedure opportune.

Art. 5 - Vigilanza sugli alunni.

La vigilanza sugli alunni è esercitata dal personale della scuola, docenti e personale ausiliario secondo la normativa vigente. L'insegnante è responsabile della vigilanza sugli alunni durante l'intero svolgimento delle lezioni e tale responsabilità permane durante le lezioni di eventuali docenti specializzati o esperti, durante le visite guidate e i viaggi di istruzione. (è il caso di evidenziare che l'art. 2048, 3° c. del c.c. prevede una responsabilità "aggravata" a carico dei docenti in quanto essa si basa su di una colpa presunta, ossia sulla presunzione di una "culpa in vigilando", di un negligente adempimento dell'obbligo di sorveglianza sugli allievi, vincibile solo con la prova liberatoria di non aver potuto impedire il fatto. E' necessario cioè che venga provato da parte dell'insegnante il caso fortuito, ossia un evento straordinario non prevedibile o superabile con la diligenza dovuta in relazione al caso concreto (età, grado di maturazione degli allievi, condizioni ambientali ecc). Si sottolinea, infine, che l'affidamento dei figli minori all'amministrazione scolastica e, per il suo tramite al personale docente, non esclude la responsabilità dei genitori per il fatto illecito da quelli commesso. Infatti la responsabilità del genitore ai sensi dell'art.2048, 1° c., e quella del precettore, ex art.2048, 2° c, per il fatto commesso dal minore capace durante il tempo in cui è ad esso affidato, non sono tra loro alternative ma concorrenti, poiché l'affidamento a terzi solleva il genitore soltanto dalla presunzione di colpa in vigilando, non anche da quella di colpa in educando, "rimanendo i genitori tenuti a dimostrare di aver impartito al minore un'educazione adeguata a prevenire comportamenti illeciti".

Per la vigilanza durante gli intervalli, i docenti sono tenuti alla vigilanza coadiuvati dal personale ausiliario, che stazionerà lungo i corridoi ed all'ingresso dei bagni.

Art. 6 - Uscite alunni.

Le uscite degli studenti dall'aula durante le ore di lezione non sono di norma consentite. Possono essere concesse dai docenti solo in casi eccezionali e per un tempo limitato al bisogno e per singolo alunno, considerando che gli allievi usufruiscono di una pausa didattica. Nei bagni la responsabilità della vigilanza è dei collaboratori scolastici, compatibilmente con il diritto alla privacy dovuto soprattutto agli alunni più grandi, o del personale con incarico di assistenza per H per bisogni a questi collegati. Durante le lezioni, la vigilanza nei corridoi (e nei servizi igienici per quanto possibile) è effettuata dal personale collaboratore scolastico. Il personale collaboratore scolastico segnalerà immediatamente all'ufficio di presidenza ogni eventuale comportamento scorretto o pregiudizievole per l'incolumità degli allievi stessi. La porta di ingresso non dovrà mai essere lasciata incustodita e/o aperta.

Art. 7 - Comportamenti alunni.

Ciascun docente, nell'esercizio dell'obbligo della sorveglianza e vigilanza è libero di adottare le misure che ritenga necessarie per la tutela e l'incolumità degli allievi stessi, tenendo conto del Regolamento di istituto e del Patto di corresponsabilità.

Art. 8 - Rapporti docenti/alunni.

Gli insegnanti, nel rapporto con gli alunni, colloquiano in modo pacato e non ricorrono ad alcuna forma di intimidazione. Comportamenti scorretti o lesivi della dignità del personale o dei compagni da parte degli alunni vanno annotati sul registro per i provvedimenti del caso. In caso di comportamenti di rilevanza disciplinare degli



1° CIRCOLO DIDATTICO STATALE "E. DE AMICIS"

Via XXIV Maggio, 93 76011 - Bisceglie (BT)

Codice Fiscale: 83004390726 - Tel. 080.3921001

p.e.o.: baee068004@istruzione.it - p.e.c.: baee068004@pec.istruzione.it

www.deamicisbisceglie.edu.it



alunni e per comportamenti particolarmente gravi, oltre che annotare i fatti sul registro di classe è opportuno avvisare la presidenza, evitando sempre di lasciare incustoditi gli alunni.

Art. 9 - Uscita alunni.

I docenti impegnati nell'ultima ora di lezione sono tenuti ad accompagnare gli alunni ordinatamente in fila fino all'uscita principale della scuola, assicurandosi di essere seguito dall'intera classe. Il personale ausiliario regolerà il deflusso verso l'esterno. Nello scendere/salire le scale e nel recuperare l'uscita, si devono evitare ingorghi e intralci. In particolare:

- a) gli alunni devono sempre essere presi in consegna dai genitori, affidatari o da persone da questi delegati. In caso di delega il genitore/affidatario deve fornire la lista delle persone da lui delegate. In caso di delega, il personale presente deve verificare se la persona che preleva l'allievo, corrisponde a quella i cui dati sono depositati in segreteria. In nessun caso l'allievo può essere prelevato da persona minorenni o sconosciuta.
- b) Gli insegnanti, in caso di mancata presenza del genitore/affidatario o suo delegato al momento dell'uscita dell'alunno dalla scuola, esperiti inutilmente tempi d'attesa e contatti telefonici, affidano il minore al collaboratore scolastico che, a sua volta, persiste nei tentativi di contatto con la famiglia attraverso gli uffici di segreteria. In caso di irraggiungibilità dei genitori, il collaboratore affida il minore alla Forza Pubblica (Carabinieri, Vigili Urbani, Polizia).
- c) Le norme del precedente punto "a" si applicano anche in caso di richiesta di uscita anticipata dalla scuola o al rientro pomeridiano dalle gite o viaggi d'istruzione. Al termine delle lezioni, l'uscita degli alunni avviene per piani (a cominciare dal piano terra) e con la vigilanza del personale docente di turno.

Art. 10 - Cambio ora lezione.

I docenti avranno cura di lasciare la scolaresca, a fine ora di lezione, o in custodia al collega o al collaboratore scolastico; i docenti che prendono servizio dopo la prima ora sono tenuti al rispetto della massima puntualità. In caso di ritardo dei docenti, non tempestivamente annunciati dagli stessi, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dandone, nel contempo, avviso ai referenti di plesso che, a loro volta, avviseranno l'Ufficio di Presidenza.

Art. 11 - Esperti esterni.

Qualora i docenti ritengano utile invitare in classe altre persone in qualità di "esperti" a supporto dell'attività didattica chiederanno, di volta in volta, l'autorizzazione al Dirigente Scolastico. Gli "esperti" permarranno nei locali scolastici per il tempo necessario all'espletamento delle loro funzioni. In ogni caso la completa responsabilità didattica e la vigilanza sulla classe resta del docente. Pertanto nel caso di intervento in classe di "esperti" l'insegnante deve restare nella classe ad affiancare l'"esperto" per la durata dell'intervento. I genitori possono essere invitati a Scuola come Esperti/collaboratori, ma non hanno obblighi e responsabilità di vigilanza né nei confronti dei propri figli né degli altri bambini.

Art. 12 - Vigilanza sui "minori bisognosi di soccorso".

La vigilanza sui "minori bisognosi di soccorso", nella fattispecie, alunni disabili, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolarsi, deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno o da chi ha mansione specifica (personale ATA ex-art. 7 CCNL 2005) o dal docente della classe eventualmente coadiuvato, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico.



1° CIRCOLO DIDATTICO STATALE "E. DE AMICIS"

Via XXIV Maggio, 93 76011 - Bisceglie (BT)

Codice Fiscale: 83004390726 - Tel. 080.3921001

p.e.o.: baee068004@istruzione.it - p.e.c.: baee068004@pec.istruzione.it

www.deamicisbisceglie.edu.it



Art. 13 - Spostamento alunni.

Gli alunni che si recano in palestra o nei laboratori o in altri ambienti per attività alternative, devono essere accompagnati all'andata e al ritorno dai docenti. La sorveglianza nella palestra è affidata all'insegnante e quando è possibile a un collaboratore scolastico. Grande attenzione si porrà agli incidenti in corso di attività sportiva, dando il giusto spazio anche alle piccole cose che possono sembrare di secondaria importanza.

Art. 14 - Entrate in ritardo/Uscite anticipate.

Le entrate in ritardo vanno sempre giustificate dal docente in classe. Se un alunno prevede di entrare in Scuola a lezioni già avviate, per gravi motivi, la famiglia dovrà avvisarne per iscritto l'Insegnante. Nessun allievo minorenni può lasciare l'Istituto durante l'orario scolastico. L'uscita anticipata viene richiesta per iscritto dal genitore. Gli alunni devono, comunque, essere ritirati da un genitore o da un suo delegato maggiorenne. I genitori devono essere consapevoli che la vigilanza termina all'uscita dell'alunno dall'edificio.

Art. 15 - Ritardi genitori.

Qualora i genitori (o gli adulti) dei bambini, che normalmente vengono prelevati personalmente, siano in ritardo, il personale collaboratore dovrà custodire questi alunni, anche facendo ricorso a straordinario e comunque attuando tutti gli accorgimenti di comunicazione con la famiglia e con l'Ufficio dell'Istituto fino a quando non venga provveduto in merito e i bambini prelevati in sicurezza.

Art. 16 - Frequenze irregolari.

Nel caso di frequenza irregolare, il docente di classe deve avvisare e convocare per iscritto la famiglia dello studente e informare gli uffici di direzione.

Art. 17 – Mensa.

Durante il servizio mensa, i docenti in orario si occuperanno della vigilanza e non possono assentarsi per espletare altri compiti. Durante la refezione scolastica i collaboratori scolastici non "sostituiscono" i docenti, si "affiancano" ad essi. Le classi, durante questo intervallo di tempo, sono gestite dai rispettivi insegnanti e i collaboratori scolastici possono svolgere un ruolo di vigilanza e assistenza in compresenza e a supporto dei docenti. Gli insegnanti presenti alla mensa abitueranno gli alunni a una adeguata igiene personale (lavarsi le mani,...) e, durante il pranzo controlleranno ed educeranno a comportamenti corretti.

Art. 18 - Rientro dopo periodi di malattia – infortunio.

Se un alunno/a rimane assente oltre i 5 giorni ha l'obbligo di presentare il certificato medico per l'attestazione dell'avvenuta guarigione, che viene tenuto riservato nel Registro di classe. L'insegnante prende nota della giustificazione prodotta dai genitori o da chi ne fa le veci annotandola nell'apposito registro.

Art. 19 - Vigilanza durante le visite guidate/viaggi d'istruzione.

La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di visite guidate o viaggi d'istruzione dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori, assegnati in tale compito nel rapporto di un docente ogni quindici alunni (C.M. n. 291/92). In caso di partecipazione di uno o più alunni portatori di handicap, sarà designato – in aggiunta al numero di accompagnatori dovuto in proporzione al numero dei partecipanti – un accompagnatore fino a due alunni disabili. Ai docenti accompagnatori, per i quali tale compito costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio espletata in modo particolare ed in tempi eccezionalmente dilatati, non è consentito in alcun momento



1° CIRCOLO DIDATTICO STATALE "E. DE AMICIS"

Via XXIV Maggio, 93 76011 - Bisceglie (BT)

Codice Fiscale: 83004390726 - Tel. 080.3921001

p.e.o.: baee068004@istruzione.it - p.e.c.: baee068004@pec.istruzione.it

www.deamicisbisceglie.edu.it



abbandonare la vigilanza sugli alunni, in considerazione della imprevedibilità delle loro azioni. Gli insegnanti accompagnatori sono tenuti ad illustrare alle classi le finalità didattiche e i contenuti culturali del viaggio, avendo cura di effettuare alcune attività di preparazione al viaggio stesso; è obbligatorio che tutti i partecipanti al viaggio siano coperti da polizza assicurativa contro gli infortuni. I genitori che ufficialmente sono inseriti fra gli accompagnatori nelle uscite didattiche e gite d'istruzione, coadiuvano i docenti, ai quali tuttavia restano subordinati.

Art. 20 - Registri.

Ogni insegnante deve tenere aggiornato il registro di classe e il registro personale.

Art. 21 - Personale A.T.A.

E' addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche, durante la ricreazione e del pubblico.

All'inizio delle lezioni antimeridiane o pomeridiane, ai cambi di turno dei docenti nelle classi, debbono accertarsi di eventuali ritardi o assenze dei docenti e comunicarli ai referenti di plesso, i quali avranno cura di avvisare l'ufficio di presidenza. Gli operatori scolastici intervengono, indipendentemente dalla classe di competenza, nelle situazioni di rischio o di conflitto fra alunni.

Art. 22 - Assemblee sindacali/sciopero.

La scuola è considerato un servizio pubblico essenziale. Il personale esercita il diritto di sciopero nell'ambito delle leggi e delle discipline contrattuali e in particolare della contrattazione di istituto. In caso di assemblea sindacale, la scuola deve assicurare i servizi minimi e in particolare la vigilanza all'ingresso principale della scuola e il servizio di centralino telefonico. Il personale della scuola ha diritto a partecipare alle assemblee sindacali in orario di lavoro fino a 10 ore per anno scolastico, mantenendo la retribuzione. L'adesione all'assemblea, data nei termini previsti dal DS è irrevocabile. Il DS sospende il servizio solo nelle classi i cui docenti partecipano all'assemblea e ne dà comunicazione alle famiglie. Il DS può fare adattamenti di orario e sostituire il personale aderente all'assemblea con altro docente a disposizione o che deve recuperare ore o è disposto a fare ore eccedenti. Lo stesso non vale per l'adesione allo sciopero. In caso di sciopero si devono garantire esclusivamente i servizi minimi essenziali: la normativa cita le seguenti prestazioni: a. Lo svolgimento degli esami e degli scrutini finali; b. Gli adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni c. La vigilanza sui minori ove siano presenti e sulla refezione d. La vigilanza degli impianti e delle apparecchiature nei casi in cui l'interruzione del funzionamento possa recare danno alle persone o agli apparecchi stessi. Il DS, sulla base della situazione, valuta le prevedibili modalità di funzionamento del servizio scolastico, anche per singoli plessi; il DGSA, 5 giorni prima dello sciopero, individua il contingente minimo di personale ATA e lo comunica agli interessati, che possono dichiarare l'adesione entro il giorno dopo ed essere sostituiti. Il personale contingentato può esprimere, entro il giorno successivo, la volontà di aderire allo sciopero e chiedere, ove è possibile, la sostituzione; il giorno dello sciopero, il personale che non aderisce si troverà a scuola alla prima ora, affinché il DS possa organizzare le attività nel rispetto del numero di ore previsto per ogni singolo docente nelle classi di sua competenza, dopo l'effettuazione dello sciopero, rende pubblici i dati sull'adesione. Nel caso in cui il DS aderisce allo sciopero, deve prevedere chi lo sostituisce; in tal caso il sostituto organizza il servizio il giorno dello sciopero.



1° CIRCOLO DIDATTICO STATALE "E. DE AMICIS"

Via XXIV Maggio, 93 76011 - Bisceglie (BT)

Codice Fiscale: 83004390726 - Tel. 080.3921001

p.e.o.: baee068004@istruzione.it - p.e.c.: baee068004@pec.istruzione.it

www.deamicisbisceglie.edu.it



Art. 23 - Ricevimento dei genitori.

Gli insegnanti delle primarie non devono convocare i genitori degli alunni in orario di lezioni, ma possono convocarli in orario extracurricolare, previa comunicazione scritta. In casi di necessità, valutati dal docente, i genitori potranno essere convocati in via straordinaria nel giorno e nell'ora stabiliti dal docente stesso che ne fa richiesta, ma non in orario di lezioni. I Genitori che sono presenti a Scuola per colloqui, assemblee ecc. non devono portare con sé bambini.

Art. 24 - Accesso ai locali scolastici.

Nei locali scolastici non possono accedere persone estranee, se non previa autorizzazione del DS. Lo stesso vale per i tecnici che operano alle dipendenze dell'Amministrazione Comunale. I genitori non possono accedere alle classi. Per comunicazioni urgenti ai figli possono usufruire della collaborazione del personale della scuola.

Art. 25 – Sicurezza.

E' vietato l'uso dei cellulari in classe. È assolutamente vietato l'uso dei cellulari ai ragazzi all'interno dei locali scolastici, durante le attività curricolari, extracurricolari e progettuali. In caso di necessità, la scuola mette a disposizione il telefono per comunicazioni urgenti con le famiglie.

È obbligo del personale prendere visione del documento di valutazione dei rischi (T.U. 81/08), del piano di evacuazione d'emergenza, della cartellonistica e di ogni altro documento contenente informazioni o istruzioni in ordine alla sicurezza scolastica.

Tutto il personale della scuola deve partecipare alle iniziative di formazione/informazione in tema di sicurezza ed alle esercitazioni di evacuazione d'emergenza.

Si ricorda che le predette prove debbono essere almeno due nell'anno scolastico; prima di effettuare le prove si consiglia di fornire istruzioni specifiche agli alunni e svolgere prove preventive soprattutto nelle classi prime. Verificare sempre che la procedura comprenda istruzioni e incarichi a favore dei soggetti diversamente abili. Porre particolare attenzione nella vigilanza nei punti con rischio specifico: - transito o sosta nelle scale e/o luoghi a rischio di caduta: i movimenti delle classi o gruppi di alunni debbono essere seguiti in modo da evitare eccessivi affollamenti, corse, spinte ecc; - attenzionare la presenza di porte, finestre, armadi ecc. Gli insegnanti ed i collaboratori scolastici forniscono agli alunni ed ai soggetti esterni le necessarie informazioni e istruzioni comportamentali. Per favorire l'interiorizzazione dei comportamenti corretti, da parte degli alunni, è opportuno contestualizzare i temi della sicurezza nella programmazione educativo-didattica ordinaria e fornire periodicamente informazioni agli alunni sui fattori di rischio, strutturali e comportamentali, presenti nei locali scolastici. Tutto il personale ha l'obbligo di segnalare alla DS eventuali situazioni di rischio sopraggiunte o non rilevate. In caso di rischio immediato il personale presente deve urgentemente provvedere ad isolare ed interdire l'area in cui si è verificata la situazione di rischio.

La presente disciplina condivisa con il Consiglio di Istituto nella seduta del 20/09/2019 (delibera n. 7) integra il Regolamento d'Istituto vigente.

f.to digitalmente
Marialisa Di Liddo
Dirigente Scolastico